



Cittadinanza Italiana "Iure Sanguinis"

Legge 91/92, Circ. Ministero Interno n. 29/2002 e 32/2007

A norma dell'art. 1 della Legge 91/92 è riconosciuto cittadino italiano "il figlio di padre o di madre cittadini", che consiste nell'attribuzione dalla nascita dello status civitatis in virtù della discendenza da un cittadino italiano per nascita.

Il cittadino straniero discendente da emigrato italiano può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo un procedimento a ritroso: se un genitore (padre o madre) sono riconosciuti cittadini italiani, anch'egli potrà godere del medesimo status.

Il riconoscimento della cittadinanza potrebbe svilupparsi anche in più passaggi generazionali. Nel caso in cui il più prossimo ascendente italiano sia, ad esempio, un bisnonno, occorrerà riconoscere la cittadinanza *iure sanguinis* al di lui figlio (nonno dell'interessato), seppur nato in terra straniera (straniero per nascita). Allo stesso modo, la cittadinanza italiana si trasmetterà al figlio del nonno, ossia al genitore dell'interessato. E così, accertata la cittadinanza italiana del genitore, anche al figlio potrà essere applicato l'art. 1 della Legge.

Sotto il profilo operativo, lo straniero che intenda vedersi riconoscere la cittadinanza italiana deve documentare e far certificare la cittadinanza dei propri ascendenti, uno per uno, risalendo nelle generazioni sino all'avo emigrato di nascita italiana.

Per richiedere l'**iscrizione in Anagrafe** il cittadino che vuole sia riconosciuta la cittadinanza *iure sanguinis* dovrà presentare all'Ufficio Anagrafe del Comune ove si sceglie di dimorare la seguente documentazione:

- Ricevuta della **Dichiarazione di presenza**, rilasciato dalla Questura della provincia dove si soggiorna, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia;
- Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- Atti di nascita, tradotti in italiano, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto (se formato all'estero);
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, tradotto e attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato;

Dopo aver ottenuto la residenza l'interessato potrà presentare istanza al Sindaco per il riconoscimento della cittadinanza italiana e l'ufficiale dello Stato Civile istruirà la pratica allegando tutta la documentazione prevista.

Chiusa l'istruttoria, in caso di suo accoglimento, l'ufficiale dello Stato Civile potrà effettuare la trascrizione nell'apposito registro.